

PRESENTAZIONE

Questo Atto Normativo insieme allo Statuto sono le nostre radici di cui siamo orgogliosi e alle quali vogliamo essere consapevolmente ancorati: sono radici che traggono linfa dal Concilio Vaticano II e dal cammino che la Chiesa italiana ha compiuto in seguito.

Su questa storia si innesta il cammino di rinnovamento anche della nostra associazione diocesana che riconosce nel proprio Atto normativo lo strumento per valorizzare le proprie peculiarità e il proprio modo di servire la Chiesa diocesana e testimoniare il Signore nel contesto sociale locale.

A partire da questa storia siamo chiamati a costruire il nostro futuro di donne e uomini, laici credenti che riconoscono nell'ordinario, l'ambito privilegiato per ricercare la propria santità.

L'augurio è che questi documenti diventino gli strumenti ordinari di lavoro, occasioni per conoscere sempre di più e sempre meglio la nostra associazione e la singolare forma di ministerialità che la caratterizza.

Lo Statuto e l'Atto Normativo non sono documenti burocratici, bensì sintesi di vita associativa che sta a ciascuno di noi rendere sempre attuale e in grado di testimoniare il Signore Dio nella vita quotidiana e servire la nostra Chiesa in ogni situazione e ambiente.

Morigino, 20 marzo 2011

Per la Presidenza Diocesana

Micocci Adarita

Azione Cattolica Italiana

Arcidiocesi di Otranto

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

CAPITOLO 1

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL'ARCIDIOCESI DI OTRANTO

Art. 1. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto.

1. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto riunisce tutti i laici che in questa terra scelgono di aderire all' Azione Cattolica Italiana.
2. Offre alla Chiesa di Otranto il proprio specifico contributo per la formazione di cristiani adulti e maturi nella fede che sappiano essere testimoni vivi del Vangelo e cooperatori corresponsabili, per la crescita, nella comunione, della comunità ecclesiale.
3. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto è parte dell'unica Associazione nazionale nella quale opera attivamente con la propria esperienza associativa. Essa collabora con le altre Associazioni diocesane d'Italia in spirito di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.
4. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni parrocchiali che sostiene concretamente secondo le modalità espresse nel presente Atto normativo. Essa può costituire Gruppi che, tramite specifiche esperienze di vita o specifici ambienti, esprimono la missionarietà propria dell'Associazione. Più gruppi che operano nella diocesi per gli stessi fini in uno stesso ambito possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 2. Ordinamento dell'Azione Cattolica diocesana di Otranto.

1. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto e specificato dal Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 3. L’Azione Cattolica diocesana di Otranto: sede, cariche e rappresentanze legali.

1. L’Associazione diocesana dell’Arcidiocesi di Otranto dell’Azione Cattolica Italiana ha sede in Morigino di Maglie alla via Prov.le Maglie-Cursi.
2. Sono cariche dell’Associazione diocesana di Azione Cattolica: il Presidente diocesano, i Vice Presidenti diocesani nel numero di 2 per settore, il Responsabile ACR, il Segretario e l’Amministratore.
3. La rappresentanza legale dell’Associazione sia in ambito ecclesiale che civile spetta al Presidente diocesano.

Art. 4. L’Azione Cattolica diocesana di Otranto: organi dell’Associazione e loro funzioni.

1. Sono organi dell’Azione Cattolica diocesana di Otranto: l’Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.

a) L’Assemblea diocesana:

- definisce le linee programmatiche dell’Associazione ed elegge il Consiglio diocesano.

b) Il Consiglio diocesano:

- assume la responsabilità della vita e delle attività dell’Associazione in ottemperanza a quanto disposto dall’Associazione nazionale;
- nei tempi e nei modi definiti da questo Atto normativo al cap. 3 art. 28 formula la proposta per la nomina del presidente diocesano ed elegge gli altri componenti la Presidenza diocesana;
- vigila sulla formazione ed il funzionamento degli organi associativi;
- approva la programmazione formativa dell’Associazione;
- delibera annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- dispone la convocazione ordinaria dell’assemblea diocesana con scadenza annuale e la convocazione straordinaria della stessa quando questo si ritenga necessario.

c) La Presidenza diocesana:

- Attua le decisioni del Consiglio diocesano;
- promuove lo sviluppo della vita associativa garantendo l’unità dell’Associazione;
- cura la programmazione organica e coordina l’attività associativa;

- cura costanti rapporti di comunione e collaborazione con la comunità ecclesiale;
- assicura la stabile e concreta collaborazione dell'Associazione con le altre associazioni e/o gruppi di laici operanti nella diocesi.

d) Il Presidente diocesano:

- rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
- garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione;
- presiede l'Assemblea diocesana;
- convoca e presiede il Consiglio diocesano;
- promuove e coordina l'attività della Presidenza.

Art. 5. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto: caratteristiche storico-ecclesiali.

1. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto è radicata in una Chiesa particolare, profondamente segnata ed alimentata dall'eroica testimonianza di fede che, nel 1480, oltre 800 figli di questa terra seppero dare mediante il sacrificio della propria vita.
2. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto, mediante l'umile preghiera dei suoi soci, accompagnata da una formazione costante ed attenta alle dinamiche sociali ed ecclesiali, ha donato a questa Chiesa la possibilità di un laicato adulto e maturo nella fede, capace di vivere in comunione reale con il suo Pastore e con l'intera comunità diocesana.
3. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto, con la propria originalità, ha collaborato attivamente e responsabilmente alla attuazione delle scelte ecclesiali dei suoi Pastori.

Art. 6. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto: scelte qualificanti.

1. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto, chiamata ad operare in una terra ponte tra oriente ed occidente, caratterizzata da continui flussi migratori, e collocata nell'orizzonte statutario della missionarietà, assume le seguenti come scelte qualificanti:
 - a) **l'unitarietà** come stile formativo ed operativo da vivere ad ogni livello associativo;

- b) **la diocesanità** come dedizione alla Chiesa locale e condivisione della sua missione in comunione con il Vescovo;
- c) **la famiglia** quale chiesa domestica, paradigma irrinunciabile e centro unificante di tutto l'agire ecclesiale e pastorale;
- d) **la parrocchia** come luogo quotidiano del servizio alla Chiesa e alla gente;
- e) **l'interdiocesanità** come scelta indispensabile di collaborazione ed interazione tra le comunità;
- f) **l'accoglienza** dell'altro in spirito di tolleranza e condivisione di tutte le situazioni di vita;
- g) L'interculturalità come presa d'atto dell'esistenza di sistemi di valori diversi che, nell'affermazione della centralità della persona, trova una reale possibilità di dialogo e di scambio culturale;
- h) **la pace** come dimensione di vita e come impegno diretto nell'elaborazione e nella diffusione della cultura pacifista.

CAPITOLO 2

ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

ADESIONE

Art. 7. Richiesta di adesione.

1. La richiesta di adesione, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'associazione diocesana, esprime la libera volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale.

2. La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare, attivamente e corresponsabilmente, alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi.

Art. 8. Accoglimento della richiesta di adesione.

1. La richiesta di adesione è accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, attraverso il Consiglio dell'Associazione parrocchiale.
2. Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.
3. L'adesione viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell'Associazione parrocchiale attraverso un modulo di rinnovo adesione messo a disposizione dall'Associazione diocesana.
4. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione di Maria, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio delineati dallo Statuto.

Art 9. Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci.

1. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto accoglierà le richieste di adesione e le conferme annuali, attestandole anche attraverso un "segno" specifico, secondo le modalità, le procedure ed i termini decisi dal Consiglio nazionale, avendo cura di comunicare e di trasmettere alle Associazioni parrocchiali tutto quanto messo a disposizione dall'Associazione nazionale in relazione al presente articolo.
2. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a ragazzi, e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare.
3. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto, con propria deliberazione assunta in conformità a quanto disposto dal presente Atto normativo, potrà prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.

4. Il Consiglio diocesano, in materia di diffusione della stampa associativa, nazionale e diocesana, proporrà anche forme di abbonamento legate all'adesione.
5. Il Consiglio diocesano definisce e regola la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e parrocchiale secondo le norme vigenti in materia.

Art. 10. Ritiro ed esclusione dall' Associazione.

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione scritta tramite l'Associazione parrocchiale all'Associazione diocesana e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione parrocchiale.
2. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.
3. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione parrocchiale, delibera l'esclusione del socio dall' Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Atto normativo per l'adesione all' Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

Art. 11. Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio.

1. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Atto normativo.
2. Ogni socio partecipa corresponsabilmente alla vita associativa, rispettando l'ordinamento, assolvendo gli obblighi in esso definiti ed esercitando i propri diritti secondo le modalità ed i tempi fissati dalla normativa nazionale e diocesana.
3. Ogni socio ha diritto/dovere a prendere parte agli incontri a lui destinati e ad esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in

ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

4. I ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e Responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

Art. 12. Partecipazione democratica.

1. L'Associazione diocesana prevede forme di consultazione che coinvolgano ogni espressione delle realtà associative in relazione a scelte di particolare importanza per la vita stessa dell'Associazione.
2. La Presidenza diocesana promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta alle Assemblee e ai Consigli, diocesani e parrocchiali, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Art. 13. Regole generali per l'esercizio del diritto di voto.

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese. In caso di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali, il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.

Art. 14. Elettorato attivo e passivo.

1. L'elettorato passivo risulta composto da quanti, superato il 18° anno di età, aderiscano all'AC da almeno 2 anni.
2. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, al momento della definizione delle candidature per l'elezione, sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 14° anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

3. Non può essere eletto ad incarichi direttivi o consultivi del settore giovani, a livello parrocchiale e diocesano, chi, al momento dell'elezione, abbia superato il 30° anno di età.

Art. 15. Incarichi direttivi.

1. Col termine “incarichi direttivi” si intendono gli incarichi associativi di Presidente diocesano e parrocchiale, componente della Presidenza diocesana, Segretario di Movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 16. Conferimento degli incarichi direttivi.

1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati dal Consiglio diocesano in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto normativo diocesano.
2. La designazione e la nomina dei Presidenti parrocchiale e diocesano devono rispettare le seguenti procedure:
 - a. il Consiglio dell'Associazione parrocchiale, convocato e presieduto dal Presidente uscente entro 10 giorni dall'assemblea elettiva, designa a mezzo di elezione una sola persona, che, a seguito di parere positivo da parte dell'Assistente parrocchiale, viene proposta tramite la Presidenza diocesana all'Arcivescovo per la nomina a Presidente parrocchiale.
 - b. la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci.
 - c. per la designazione della terna: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei

votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata all'Arcivescovo con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.

- d. La nomina dei Presidenti parrocchiali e del Presidente diocesano spetta esclusivamente all'Arcivescovo.
3. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Art. 17. Cessazione dall'incarico direttivo.

1. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza e mancata conferma dell'adesione, nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente dei Consigli (diocesano e parrocchiale) sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.
2. Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dei Consigli (diocesano e parrocchiale).
3. La decadenza, salvo quanto previsto dal seguente art. 18, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dall'Atto normativo per ricoprire l'incarico direttivo.
4. L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione di presa d'atto.
5. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
6. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio diocesano o parrocchiale, la Presidenza diocesana dà comunicazione all' Arcivescovo e alla Presidenza nazionale prima di procedere a nuove elezioni.
7. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente diocesano o parrocchiale, i rispettivi Consigli propongono all'Arcivescovo, tramite la Presidenza diocesana, i nuovi nominativi.

8. In caso di dimissioni del Presidente diocesano o di un componente la Presidenza diocesana, scelto tra i non componenti il Consiglio, questi cessa contemporaneamente di far parte del Consiglio stesso.

Art. 18. Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi politici.

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli diocesano e parrocchiale sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciale, Regionale, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciale e Regionale.
2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei Consigli.
4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente dei Consigli diocesano e parrocchiale in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, della Regione e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono dall'incarico al momento dell'accettazione della candidatura.
5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 19. L' Assistente e i sacerdoti collaboratori.

1. Gli Assistenti diocesani e i sacerdoti che collaborano collegialmente con essi, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 4 dello Statuto, sono nominati dall'Arcivescovo.
2. Gli Assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione dell'Autorità ecclesiastica, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.

3. Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e alle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

CAPITOLO 3

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI OTRANTO ORGANI E ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20. Approvazione e valutazione di conformità dell'Atto normativo diocesano.

1. Il presente Atto normativo dell'Azione Cattolica diocesana di Otranto, di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, è approvato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Lo stesso diviene operativo in seguito all'approvazione da parte del Consiglio nazionale di Azione Cattolica secondo tempi e modi espressi all'interno del Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 21. Articolazioni dell'Associazione diocesana: associazioni parrocchiali e Referente vicariale.

1. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto, riunisce, tramite le associazioni parrocchiali, tutti i laici che sul territorio diocesano aderiscono all' Azione Cattolica Italiana.

2. Primarie articolazioni dell'Associazione diocesana, sono le Associazioni parrocchiali che riuniscono laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita: bambini e ragazzi, giovani e adulti.
3. L'Azione Cattolica diocesana di Otranto favorisce l'instaurazione di concreti rapporti tra le Associazioni parrocchiali, fornendo tutti i mezzi necessari al raggiungimento dello scopo.
4. Il Consiglio diocesano coopterà un Referente per ogni vicaria della diocesi, che avrà voto consultivo. Il Referente sarà scelto dai Presidenti parrocchiali della medesima vicaria.
5. Il Referente vicariale costituirà il tramite tra il Consiglio diocesano e le Associazioni parrocchiali e favorirà il collegamento tra le Associazioni parrocchiali della vicaria.

Art. 22. Gli organi associativi diocesani.

1. Sono organi dell'Associazione diocesana: l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana, il Presidente diocesano.
2. Sono da considerarsi organismi dell'Associazione diocesana: il Comitato presidenti, le commissioni di studio, il forum dei Referenti vicariali e i gruppi di lavoro.

Art. 23. L'Assemblea diocesana: composizione.

1. L'Assemblea diocesana è convocata ordinariamente ogni anno per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana per l'anno in corso ed ogni tre anni per eleggere il Consiglio diocesano dell'Associazione. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza annuale.
2. L'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio diocesano, con una maggioranza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio o dal Comitato presidenti parrocchiali nella sua totalità.
3. L'Assemblea diocesana è costituita da tutti i membri del Consiglio diocesano, dai Presidenti parrocchiali, dai membri del Consiglio parrocchiale, da due

rappresentanti per ogni Movimento di AC presente in Diocesi e dagli Assistenti diocesani e parrocchiali.

4. Ai fini della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio diocesano con propria deliberazione:
 - dispone, sentite le Associazioni parrocchiali, le attività preparatorie con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio diocesano;
 - fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori;
 - stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;
 - determina le modalità per l'insediamento e l'attività dell'Assemblea e per la conduzione dei lavori;
 - determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.

Art. 24. L'Assemblea diocesana elettiva.

1. L'Assemblea diocesana elettiva è convocata ogni tre anni ed ha il compito di eleggere il nuovo Consiglio diocesano.
L'Assemblea diocesana elettiva è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei delegati aventi diritto di voto e la metà più una delle Associazioni parrocchiali.
2. All'Assemblea diocesana elettiva sono chiamati a partecipare i membri del Consiglio diocesano uscente, i Presidenti delle Associazioni parrocchiali unitamente ad altri tre membri dell'Associazione parrocchiale nominati dal Consiglio parrocchiale in rappresentanza del settore adulti, giovani e ACR se presenti in Associazione. Inoltre ogni Associazione parrocchiale che conti più di 100 soci (compresa l'ACR) ha diritto ad un altro rappresentante di un settore diverso da quello del Presidente. Partecipano di diritto altresì da tre a nove rappresentanti per ogni Movimento di AC presente in diocesi e gli Assistenti diocesani e parrocchiali.
3. L'Assemblea diocesana delibera di delegare al nuovo Consiglio diocesano di nominare i delegati all'Assemblea nazionale.

Art. 25. Gli organi dell'Assemblea diocesana elettiva.

1. Sono organi dell'Assemblea diocesana elettiva:
 - il Presidente dell'Assemblea, delegato della Presidenza nazionale, che coordina i lavori;
 - l'Ufficio di Segreteria, composto da tre membri, che cura: il regolare svolgimento dell'Assemblea, redigendone il verbale finale;
 - la Commissione verifica poteri, composta, preferibilmente, da un membro del Consiglio diocesano uscente in qualità di Presidente della stessa e da 6 membri non delegati all'Assemblea ed indicati dal Consiglio Diocesano, che ha il compito di certificare con apposito modulo il diritto di voto di ogni delegato e che al termine delle operazioni di verifica assumerà il compito di Seggio elettorale.
2. I membri del Seggio elettorale, della Commissione verifica poteri e dell'Ufficio di Segreteria sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della stessa tra i delegati e non possono essere candidati.

Art. 26. Il Consiglio diocesano: composizione ed elezione dei componenti.

1. Fanno parte del Consiglio diocesano con diritto di voto: il Presidente diocesano, i Vice Presidenti dei Settori, il Responsabile e il Vice Responsabile dell'ACR, i Consiglieri eletti, i Segretari dei Movimenti, il Segretario e l'Amministratore diocesano. Fanno altresì parte ma con voto consultivo: gli Assistenti diocesani, i Consiglieri eletti in seno al Consiglio nazionale, i Referenti vicariali, la Coppia di sposi, gli Incaricati per la formazione dei Movimenti e l'Incaricato del Laboratorio Diocesano per la Formazione.
2. L'Assemblea diocesana elettiva, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio diocesano, ne elegge quindici componenti.
3. Le elezioni si svolgono su 3 liste, preventivamente preparate e presentate dal Consiglio diocesano uscente, che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, Responsabili dell'ACR.
4. È data facoltà di presentare ulteriori candidature all'interno dell'Assemblea diocesana elettiva, previa presentazione di un numero di firme pari a 1/10 dei delegati aventi diritto alla segreteria dell'Assemblea prima della chiusura della Commissione verifica poteri.

Si precisa altresì che ogni delegato può apporre solo una firma di presentazione di candidatura.

5. L'Assemblea elegge 5 candidati della lista degli Adulti; 5 candidati della lista dei Giovani; 5 candidati della lista dei Responsabili dell'ACR.
6. Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; rispettando l'alternanza dei sessi per i primi due, a parità di voti è eletto il più anziano in età.
7. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa, secondo il disposto dell'art. 19 comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 4 del presente articolo e può esprimere fino a tre preferenze per ognuna di esse.

Art. 27. Elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano.

1. Il Consiglio diocesano provvede entro 15 giorni dall'Assemblea elettiva alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere all'Arcivescovo, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.
2. La designazione della terna da parte del Consiglio diocesano avviene secondo la procedura fissata dall'art. 16 del presente Atto normativo per il conferimento degli incarichi direttivi.
3. Il Consiglio diocesano, riunito in apposita seduta, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni. Esaurite le operazioni elettorali secondo il richiamato art. 10 del presente Atto normativo, la commissione redige e sottoscrive apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione all'Autorità ecclesiastica.
4. Qualora il Presidente diocesano venga scelto tra gli eletti nel Consiglio diocesano, gli subentrerà nella carica di Consigliere il primo dei non eletti nel suo stesso settore.

Art. 28. La Presidenza diocesana: composizione. Ed elezione dei componenti.

1. È composta dal Presidente diocesano, da quattro Vice Presidenti (due per il settore giovani e due per quello adulti) nel rispetto della rappresentanza della componente maschile e femminile, per seguire le finalità associative con riferimento ai settori,

dal Responsabile dell'ACR o dal Vice Responsabile, dal Segretario diocesano, dall'Amministratore diocesano, dal collegio degli Assistenti. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati. Partecipano, altresì, i Segretari dei Movimenti costituiti.

2. Il Consiglio diocesano, in apposita seduta ed entro 10 giorni dalla nomina del Presidente diocesano, elegge gli altri componenti la Presidenza con la modalità indicata dall'art. 19 comma 2 dello Statuto. Le proposte di candidatura per i due Vice Presidenti giovani (un uomo e una donna), i due Vice Presidenti adulti (un uomo e una donna) e il Responsabile dell'ACR sono di competenza del Consiglio. Le proposte di candidatura per il Segretario generale e l'Amministratore sono di competenza del Presidente.
3. *Ogni Consigliere diocesano indica su un'apposita scheda una candidatura per ciascun componente della Presidenza diocesana. Le candidature si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno 4 Consiglieri.*
4. *Per l'elezione dei componenti della Presidenza ogni Consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.*
5. *La Presidenza diocesana coopta al suo interno una coppia di sposi con voto consultivo.*

Art. 29. Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'Associazione diocesana.

1. Il Consiglio diocesano, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce di norma quattro volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, previamente comunicato.
2. Il Presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione del Consiglio diocesano quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi. Parimenti deve provvedere alla convocazione su richiesta motivata e con voto unanime del Comitato per gli affari economici, per gravi ed urgenti motivi concernenti la situazione economica e finanziaria dell'Associazione diocesana.

3. La Presidenza diocesana, convocata e presieduta dal Presidente, si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e quando lo richiedano almeno quattro componenti. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e previamente comunicato.
4. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
5. Il Consiglio e la Presidenza diocesana adottano un regolamento interno per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Detto regolamento fissa anche le condizioni e le modalità in base alle quali la partecipazione ai lavori di detti organi, in ogni caso senza diritto di voto, può essere estesa ad altre persone che non ne facciano parte, ma che per l'incarico ricoperto o per la particolare esperienza possono portare uno specifico e qualificato contributo.

Art. 30. Altri organismi dell'Associazione diocesana: Comitato presidenti, commissioni diocesane, forum dei Referenti vicariali, gruppi di lavoro.

1. Il Comitato presidenti, composto da tutti i Presidenti delle Associazioni parrocchiali, si riunisce su convocazione della Presidenza diocesana almeno 4 volte l'anno con lo scopo di essere luogo per lo scambio di idee, di comunicazioni e di quanto possa risultare utile alla vita dell'Associazione.
2. Le commissioni diocesane sono istituite dal Consiglio diocesano per lo studio e l'approfondimento di temi e problematiche specifiche, sulle quali elaborano progetti di lavoro da presentare al Consiglio stesso. Tali commissioni sono composte da Consiglieri diocesani rappresentativi di ogni componente associativa, eventualmente integrate da esperti, e decadono una volta esaurito il proprio compito.
3. Il Referente vicariale, secondo quanto stabilito dall'art. 21 comma 4 di questo Atto normativo, costituisce il tramite tra le Associazioni parrocchiali della vicaria e l'Associazione diocesana.
4. L'insieme di tutti i Referenti costituisce il forum dei Referenti vicariali.
5. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Presidenza diocesana per la promozione dell'Associazione in tutte le parrocchie della diocesi e per la formazione di base e la formazione permanente degli educatori, degli animatori, dei Responsabili e degli

Assistenti. Tali gruppi di lavoro sono composti da responsabili e soci delle Associazioni parrocchiali rappresentativi di ogni componente associativa, coordinati da un membro della Presidenza diocesana.

Art. 31. Il Movimento Diocesano Studenti di AC.

1. Il Movimento Studenti di AC viene disciplinato su base locale con riferimento alle norme stabilite per quelli nazionali ai sensi degli artt. 23 e 35 del Regolamento Nazionale di Attuazione, dell'art. 30 dello Statuto e dal Documento normativo nazionale del Movimento.

Art. 32. Il Movimento Diocesano Lavoratori di AC.

1. Il Movimento Lavoratori di AC viene disciplinato su base locale con riferimento alle norme stabilite per quelli nazionali ai sensi degli artt. 23 e 35 del Regolamento Nazionale di Attuazione, dell'art. 30 dello Statuto e dal Documento normativo nazionale del Movimento.

CAPITOLO 4°

L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE ORDINAMENTO E ORGANI

Art. 33. L'Associazione parrocchiale: finalità, costituzione e attività.

1. L'Associazione parrocchiale di Azione Cattolica riunisce tutti i laici che sul territorio parrocchiale aderiscono all' Azione Cattolica Italiana. È il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa; essa è segno di unità e di comunione nell'ambito della comunità parrocchiale e diocesana.
2. Per la costituzione di una nuova Associazione parrocchiale si richiede, ai fini della deliberazione di approvazione del Consiglio Diocesano, lo svolgimento di un

itinerario formativo della durata di almeno un anno allo scopo di conoscere lo Statuto, il Regolamento Nazionale di Attuazione, il presente Atto normativo, il progetto formativo e le dinamiche esperienziali associative.

3. L'Associazione parrocchiale garantisce:
 - la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso un organo assembleare;
 - un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa;
 - un Presidente, che ne promuove e coordina l'attività, in piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.
4. L'Associazione parrocchiale mantiene stretti contatti di collaborazione con l'Associazione diocesana; interagisce con le altre Associazioni parrocchiali; è presente attivamente sul territorio nel quale è chiamata ad operare; cresce insieme alla comunità parrocchiale della quale deve essere spirito ed anima.

Art. 34. Gli organi dell'Associazione parrocchiale.

1. Sono organi dell'Associazione parrocchiale: l'Assemblea parrocchiale, il Consiglio parrocchiale, il Presidente parrocchiale.

Art. 35. L'Assemblea parrocchiale.

1. L'Assemblea parrocchiale è convocata ordinariamente ogni anno dopo la partecipazione all'Assemblea diocesana per dare comunicazione ai soci circa gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica italiana per l'anno in corso ed ogni tre anni per eleggere il Consiglio parrocchiale dell'Associazione. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza annuale.
2. L'Assemblea parrocchiale è costituita da tutti i soci che hanno superato il 14° anno di età, dai rappresentanti dei Movimenti di AC presenti in parrocchia, dal Parroco e dall'Assistente quando questi sia persona diversa dal parroco.
3. Ai fini della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio parrocchiale
 - dispone le attività preparatorie, con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame

dell'Assemblea sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio parrocchiale;

- fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori;
- stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;
- determina le modalità per l'insediamento e l'attività dell'Assemblea e per la conduzione dei lavori;
- determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.

Art. 36. L'Assemblea parrocchiale elettiva.

1. L'Assemblea parrocchiale elettiva è convocata ogni tre anni entro il termine stabilito dal Consiglio diocesano ed ha il compito di eleggere il nuovo Consiglio parrocchiale.
2. La convocazione dell'Assemblea parrocchiale elettiva deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data fissata con avviso fatto pervenire ad ogni socio e comunicata per iscritto, almeno sette giorni prima alla Presidenza diocesana, la data stessa.
3. La Presidenza diocesana provvederà ad inviare presso l'Associazione parrocchiale un proprio delegato che presiederà l'Assemblea e ne garantirà il regolare svolgimento.
4. Non saranno ritenute valide quelle assemblee svolte senza la presenza del delegato diocesano.
5. All'Assemblea parrocchiale elettiva sono chiamati a partecipare tutti i soci dell'Associazione parrocchiale che abbiano compiuto il 14° anno di età. I bambini e ragazzi dell'ACR saranno democraticamente rappresentati dai loro educatori.

Art. 37. Gli organi dell'Assemblea parrocchiale elettiva.

1. Sono organi dell'Assemblea parrocchiale elettiva;
il Presidente dell'Assemblea, delegato della Presidenza diocesana, che coordina i lavori e controfirma i verbali delle elezioni;

il Seggio elettorale, composto da un presidente, due scrutatori di cui uno con funzioni di segretario, che gestisce tutte le operazioni di voto, curando il verbale dell'avvenuta votazione e la proclamazione dei risultati della stessa.

2. I membri del Seggio elettorale sono nominati dall'Assemblea per acclamazione su proposta del Presidente della stessa e non possono essere candidati.

Art. 38. Elezione del consiglio parrocchiale.

1. L'Assemblea parrocchiale elettiva, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio parrocchiale, ne elegge 6 membri se l'Associazione è composta da un numero di soci sino a 100, 8 membri se l'Associazione è composta da un numero di soci fino a 150, 10 se invece il numero dei soci supera le 150 unità.
2. Il Consiglio parrocchiale uscente può proporre due liste (una per il settore adulti, una per il settore giovani) non vincolanti per le elezioni.
3. L'Assemblea decide se usare durante le operazioni di voto tali liste o i tabulati di adesione tenendo conto delle norme riguardanti l'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 14 di questo Atto normativo.
4. Le votazioni per le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con apposita scheda predisposta dalla Presidenza diocesana.
5. Nella sede dove si svolgono le operazioni di voto devono essere esposti in modo chiaramente visibile i moduli di adesione e/o le eventuali liste. In tale sede devono essere messi a disposizione una copia dello Statuto e una copia del presente Atto normativo.
6. Partecipano alle elezioni solo i soci che sono in regola con gli obblighi statutari e con l'adesione per il nuovo anno sociale.
7. L'indicazione del voto deve essere fatta indicando nome e cognome della persona preferita. In caso di omonimia deve essere indicato altro elemento distintivo.
8. Ogni socio potrà esprimere fino a quattro voti di preferenza per ogni settore (adulti e giovani).
9. Si considerano eletti i 3 soci (o 4 soci per le Associazioni da 100 a 150 iscritti ovvero 5 soci per le Associazioni con più di 150 iscritti) che hanno conseguito il maggior numero di voti per ciascuna componente (il primo fra gli uomini, la prima fra le donne, il primo fra i giovani, la prima fra le giovani) e gli altri che seguono

in ordine per numero di voti mantenendo uguale rappresentanza tra i settori sino a coprire il numero dei componenti del Consiglio.

10. Del Consiglio parrocchiale entra a far parte di diritto il Parroco o l'Assistente ove sia diverso dal parroco, senza diritto di voto.

Art. 39. Proposta per la nomina del Presidente parrocchiale.

1. Il Consiglio parrocchiale, convocato e presieduto dal Presidente uscente, entro 10 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva, propone al Vescovo, sentito il parere del Parroco e dell'Assistente qualora questi sia persona diversa dal Parroco, la nomina del Presidente parrocchiale tramite la Presidenza diocesana.
2. Può essere proposto alla carica di Presidente qualsiasi socio, che risulti iscritto e sia in regola con gli obblighi derivanti dallo Statuto e da questo Atto normativo, a qualsiasi settore appartenga, anche non facente parte del Consiglio parrocchiale e che abbia già maturato un'esperienza associativa adeguata secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del presente Atto normativo.

Art. 40. Nomina degli altri componenti il Consiglio parrocchiale.

1. Il Consiglio parrocchiale, nella stessa seduta nella quale procede alla proposta per la nomina del Presidente parrocchiale, distribuisce gli incarichi di responsabilità ed in particolare:
 - a. nomina i Responsabili di settore e il Responsabile ACR, affidando a quest'ultimo l'incarico di guidare gli educatori con funzioni di rappresentare l'ACR parrocchiale ad ogni livello associativo, ecclesiastico, civile;
 - b. nomina inoltre gli educatori ed animatori ACR e gli animatori adulti, giovani e giovanissimi, che non entreranno però a far parte del Consiglio.
2. Di tali nomine il Consiglio parrocchiale darà immediata comunicazione alla Presidenza diocesana unitamente alla proposta per la nomina del Presidente parrocchiale.
3. Qualora il Presidente parrocchiale venga scelto tra gli eletti nel Consiglio parrocchiale, gli subentrerà nella carica di Consigliere il primo dei non eletti nel suo stesso settore.
4. Il Consiglio parrocchiale provvede entro il termine perentorio di 10 giorni dalla avvenuta nomina del Presidente parrocchiale, a nominare su proposta del Presidente

stesso il Segretario e l'Amministratore, che entrano a far parte a pieno titolo del Consiglio stesso anche se scelti al di fuori del medesimo Consiglio.

5. *Della nomina del Segretario e dell'Amministratore parrocchiale, il Consiglio parrocchiale darà immediata comunicazione alla Presidenza diocesana.*
6. *Il nuovo Consiglio parrocchiale provvederà a nominare i propri rappresentanti all'Assemblea elettiva diocesana secondo quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del presente Atto normativo.*

Art. 41. Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'Associazione parrocchiale.

1. L'Assemblea parrocchiale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche per l'anno in corso, elegge periodicamente il Consiglio parrocchiale, affronta temi di grande rilevanza per la vita associativa.
2. Il Consiglio, responsabile della vita e delle attività dell'Associazione, assolve le funzioni della programmazione, della gestione e della verifica; in particolare, assume la responsabilità della vita associativa, esegue le decisioni dell'Assemblea, cura e verifica le iniziative associative, promuove e coordina le attività di settore, collabora alle iniziative promosse dalla Presidenza diocesana.
3. Il Presidente promuove e coordina l'attività associativa, curando la piena collaborazione con il Parroco e con la Comunità parrocchiale. Ha la rappresentanza dell'Associazione parrocchiale in ambito ecclesiale e civile. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea, garantendone la rappresentanza e l'unitarietà.
4. Il Consiglio parrocchiale, che in base al precedente comma è convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce di norma una volta al mese e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente stesso e dal Segretario.
5. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio parrocchiale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
6. Il Consiglio parrocchiale può estendere temporaneamente la partecipazione, consultiva e senza diritto di voto, ad altri soci che non ne facciano parte, ma che per l'incarico ricoperto o per la particolare esperienza possono portare uno specifico e qualificato contributo.

7. Il Presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione del Consiglio parrocchiale quando almeno tre dei componenti aventi diritto di voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi. Parimenti deve provvedere alla convocazione su richiesta motivata da parte dell'Amministratore, per gravi ed urgenti motivi concernenti la situazione economica e finanziaria dell'Associazione parrocchiale.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 42. Gestione amministrativa diocesana.

1. L'Associazione diocesana è un centro d'imputazione d'interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La gestione amministrativa dell'Associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.
2. La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato di affari economici con funzioni consultive. L'Amministratore, coadiuvato da tale Comitato, provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l'approvazione. L'Amministratore resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissione viene sostituito con un nuovo Amministratore eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio.

Art. 43. Risorse e patrimonio.

1. L'Associazione diocesana trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
 - a. dalle quote associative dei soci;
 - b. dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
 - c. da donazioni e lasciti testamentari;
 - d. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e. da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
 - f. da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.
2. L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'ACI, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
4. L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 44. Contributi associativi ordinari.

1. I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Azione Cattolica Italiana con riferimento all'Associazione nazionale e all'Associazione diocesana di appartenenza.
2. Il Consiglio diocesano annualmente, tenendo presenti le direttive nazionali:
 - a. fissa la misura della quota associativa che ogni socio versa per il funzionamento e per l'attività dell'Associazione diocesana; la misura del contributo può essere articolata anche per fasce d'età e tenere conto dell'incidenza sul nucleo familiare, quando in esso siano presenti più soci;

- b. indica l'ammontare del contributo associativo che l'Associazione parrocchiale versa per il funzionamento e l'attività dell'Associazione a livello diocesano e per le Associazioni parrocchiali.
3. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente alla conferma dell'adesione.

Art. 45. Contributi associativi per particolari finalità.

1. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art.46. Regolamenti per l'attività amministrativa dell'Associazione diocesana.

1. Il Consiglio diocesano approva il regolamento di contabilità che contiene:
 - a. l'ordinamento contabile;
 - b. i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
 - c. i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi;

Art. 47. Funzioni del Comitato per gli affari economici dell'Associazione diocesana.

1. Il Comitato per gli affari economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a. elaborazione del regolamento di contabilità;
 - b. impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
 - c. formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - d. gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
 - e. questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

2. Il Comitato per gli affari economici è convocato dall'Amministratore: almeno una volta ogni trimestre e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario.

Art. 48. Gestione amministrativa parrocchiale: enunciazione del principio di riconoscimento della responsabilità a livello parrocchiale.

1. A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio, che ne affida la cura ad un Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente parrocchiale.

CAPITOLO 6

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49. Entrata in vigore dell'Atto normativo.

1. Il presente Atto normativo entrerà in vigore solo dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale.
2. Sino alla approvazione del presente Atto normativo da parte del Consiglio nazionale si applica la disciplina regolamentare pregressa, limitatamente alle norme compatibili con lo Statuto e con il Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 50. Modifica dell'Atto normativo,

1. Ogni eventuale modifica al presente Atto normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza di almeno due

terzi degli aventi diritto al voto e con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto e diviene operativa a seguito della favorevole valutazione del Consiglio nazionale.

Art. 51. Scioglimento dell'Associazione diocesana.

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana di Azione Cattolica è deliberato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte della competente Autorità ecclesiastica.
2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro ente con finalità analoghe; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentita la competente Autorità ecclesiastica.

Art. 52. Norma di rinvio.

1. Per quanto non espressamente contemplato in questo Atto normativo, si fa riferimento allo Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento Nazionale di Attuazione dell'Azione Cattolica Italiana e alle norme canoniche e civili in materia di associazioni.

La prima stesura del presente Atto Normativo è stata approvata dall'Assemblea Diocesana straordinaria celebrata il 3 ottobre 2004 e ha ottenuto il parere di conformità allo Statuto e al Regolamento Nazionale nella seduta del Consiglio Nazionale dell'11/12 dicembre 2004.

La presente stesura è stata nuovamente approvata dalla XIII Assemblea Diocesana celebrata l'1/2 marzo 2008 e ha ottenuto il parere di conformità allo Statuto e al Regolamento Nazionale nella seduta del Consiglio Nazionale del 17/18 ottobre 2009.